



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALDO MORO"

Via XX Settembre, 5 - 42124 REGGIO EMILIA

Tel. 0522/517384 – 0522/511699 - Fax 0522/ 922077 Cod. Fisc. 80016270359

e-mail: [segreteria@liceomoro.gov.it](mailto:segreteria@liceomoro.gov.it) - sito: [www.liceomoro.gov.it](http://www.liceomoro.gov.it)

Prot. Nr.1334/C27f

Reggio Emilia, 18/03/13

Ai Sigg. Docenti Coordinatori di Classe

OGGETTO: Valutazione degli/delle alunni/e stranieri/e neo-arrivati/e (N.A.I.)

In base all'**art 45 del DPR n. 394 del 31/08/1999**, le scuole sono obbligate al necessario adattamento dei programmi, al fine di predisporre un **PEP** (Piano Educativo Personalizzato), detto anche **PSP** (Piano di Studio Personalizzato) per ogni alunno straniero e per ogni disciplina del curriculum.

Nella stesura di tale Piano si indicheranno gli obiettivi minimi dell'attività educativa e didattica, che andranno declinati esplicitamente. Inoltre si individueranno i contenuti fondanti di ogni disciplina, le modalità di lavoro, i criteri di valutazione, i tempi, gli eventuali recuperi.

L'accertamento dei livelli di partenza degli alunni stranieri è compito dei Corsi di Lingua 2 a cui vanno inviati.

Il PEP è indispensabile per la valutazione di fine anno, ma il Consiglio di Classe dovrà anche tener conto del risultato conseguito al Corso di cui sopra, che dovrà produrre la debita certificazione. Nella valutazione espressa in sede di scrutinio finale si terrà conto anche del processo di acquisizione della lingua italiana da parte degli alunni stranieri. Tanto più l'acquisizione linguistica si avvicinerà al livello B1 del suddetto corso, tanto più anche l'acquisizione dei contenuti disciplinari potrà risultare decisiva per la valutazione finale. Non si potranno pretendere, naturalmente, performances superiori a quelle definite dal quadro comune europeo per gli studenti di livello A1-A2 (quadro a disposizione per chi intenda consultarlo).

Per agevolare la formulazione della valutazione da parte dei Consigli di classe, si indicano i seguenti criteri:

- progresso linguistico rispetto al livello di partenza, documentato dalle schede di valutazione e/o dal risultato del test di certificazione;
- potenzialità cognitive e motivazionali, manifestate nel corso dell'anno nelle diverse discipline e nelle attività proposte;
- raggiungimento degli obiettivi elaborati nel PEP, in relazione al livello linguistico di partenza posseduto dallo studente;
- partecipazione ai Corsi di Lingua di cui sopra, attivati dal Comune di Reggio Emilia.

Si allega promemoria normativo.

Prof.sse G. Ferrari e B. Partisotti  
(Referenti per Alunni Stranieri)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. R. Villa

## Promemoria normativo

Per **alunni stranieri neo arrivati (NAI)** si intendono gli alunni iscritti per la prima volta alla scuola italiana nell'attuale o nel precedente anno scolastico.

Si segnalano i riferimenti normativi e le pratiche suggerite dalla prevalente esperienza di progetti di integrazione che consentono di affrontare i problemi che l'alunno NAI pone alla scuola che lo accoglie, soprattutto in fase di valutazione degli apprendimenti:

- il regolamento sulla valutazione, promulgato con DPR n. 122 del 22 giugno 2009, all'art. 1 comma 9, stabilisce che i *“minori di cittadinanza non italiana...sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”*. Questo doveroso richiamo a un principio universalistico volto a evitare qualunque forma di discriminazione, rischia tuttavia di non tenere in conto la specificità degli alunni NAI. Se, come affermato in seguito, si ritiene doveroso e indispensabile approntare per questi soggetti dei percorsi personali di apprendimento, con tempi e modalità differenziati rispetto agli altri alunni, ne consegue che si debba pensare a necessari adattamenti della loro valutazione certificativa; e ciò specialmente se si considera la disposizione che vincola il passaggio alla classe successiva al conseguimento della sufficienza in tutte le materie;
- il Decreto sulla valutazione non ha abolito le precedenti disposizioni. La normativa esistente rafforza il ruolo e la responsabilità degli Istituti, nella loro autonomia, e dei docenti, nella valutazione degli allievi. In particolare l'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 afferma che *“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato mediante l'attivazione di corsi intensivi, sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento”*;
- la CM n. 24/1.03.2006 (*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*) ricorda che sin dai tempi della legge 517/1977 la scuola italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma segnatamente come funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell'Istituto e alla personalità dell'alunno;
- la medesima circolare afferma che l'alunno straniero non potrà esprimere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani durante i primi anni del suo inserimento scolastico; di qui la necessità di un **piano personalizzato, della durata di almeno due anni**;
- il Consiglio di classe, per poter valutare l'alunno NAI, deve pertanto programmare percorsi disciplinari appropriati, anche avvalendosi delle competenze del referente di settore, e predisporre un Piano di Studio Personalizzato (PSP) che sarà punto di riferimento essenziale e deve essere redatto anche se il percorso individualizzato riguarda solo alcune discipline del curriculum. Il piano deve essere compilato e condiviso sulla base di quanto di seguito indicato:
  - a. la storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla scheda di accoglienza;

- b. la situazione di partenza dell'alunno, sia delle competenze di lingua italiana, sia delle altre discipline;
- c. gli obiettivi e i percorsi cognitivi possibili, rispetto alla condizione di partenza;
- d. la selezione dei contenuti e l'individuazione dei nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi essenziali previsti dalla programmazione;
- e. il lavoro svolto dall'alunno nei corsi ad hoc di sostegno linguistico organizzati dalla scuola o in collaborazione con gli Enti Locali;
- f. la possibilità di riconoscere come lingua straniera la madrelingua dell'alunno, a condizione che rientri in quelle riconosciute come lingue dalla UE e che la scuola possa garantirne la verifica di competenze in corso d'anno.

Va valutata anche l'eventualità, in una prospettiva di valorizzazione della continuità, che per alunni inseriti nella scuola primaria a partire dal secondo ciclo e che abbiano seguito un Piano di Studi Personalizzato, il primo anno di scuola secondaria possa essere considerato come l'anno finale di un percorso personalizzato di apprendimento.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", i team insegnanti e i Consigli di Classe, al momento della valutazione, prendono in considerazione i seguenti indicatori:

1. i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 (lo studente rispetta le fasi di interlingua in rapporto alla lingua di origine);
2. i risultati ottenuti nei percorsi programmati;
3. la motivazione, l'impegno, la partecipazione (considerando le condizioni esistenziali di disagio legate al ricongiungimento familiare nel nuovo paese);
4. la progressione e le potenzialità di apprendimento.

### **VALUTAZIONE INTERMEDIA**

Alla fine del primo trimestre/quadrimestre, soprattutto se l'alunno al primo anno di scuola italiana è stato inserito in prossimità della stesura dei documenti di valutazione, e quindi gli elementi raccolti non consentono una valutazione fondata, i team insegnanti e il Consiglio di classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà non esprimere classificazione anche in più discipline, con la seguente motivazione: *"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"*, oppure *"La valutazione espressa fa riferimento al PSP programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"*.

### **VALUTAZIONE FINALE**

In sede di valutazione finale, considerato che nella scuola primaria e secondaria di 1° grado la promozione può essere deliberata *"in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento"*, e avendo determinato l'Istituto nel suo POF di attuare con gli alunni NAI piani personalizzati di studio della durata di almeno due anni, i team insegnanti e i Consigli di classe potranno deliberare il passaggio alla classe successiva anche in assenza della sufficienza piena nel primo dei due anni del PSP; provvedendo in tal caso la scuola *"ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e trasmettere quest'ultimo alla famiglia"*. Identica procedura potrà essere seguita anche con gli alunni NAI inseriti per la prima volta nella scuola italiana nel terzo anno della secondaria di 1° grado, in sede di valutazione dell'Esame di Stato; e ciò in considerazione del fatto che il biennio della secondaria superiore risulta essere scuola dell'obbligo.